

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il danneggiato versa un acconto al danneggiante prima della liquidazione: tale acconto va detratto dal credito. Ecco come calcolare il quantum: interessi compensativi e periodo.

Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.3.2014, n. 6347

...omissis...

6.2. Con riferimento al credito avente ad oggetto la restituzione dell'acconto, il motivo è infondato.

Corretta è, in primo luogo, l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la relativa obbligazione ha natura di obbligazione di valuta, e di conseguenza - in virtù del principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., comma 1, - non è soggetta a rivalutazione monetaria.

Il ricorrente tuttavia sostiene che "dato e non concesso" che l'obbligo restitutorio gravante sull'avvxxx avesse natura di obbligazione di valuta, tale obbligazione avrebbe dovuto produrre interessi dalla data del pagamento, in quanto "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo". Da ciò trae la conseguenza che la sentenza abbia violato gli artt. 1218, 1453 e 1456 c.c..

Trascura, tuttavia, il ricorrente di considerare che la risoluzione del contratto per inadempimento non avviene automaticamente, ma richiede una sentenza di accertamento costitutivo (salvi, ovviamente, i casi di risoluzione automatica, che nella specie non vengono nemmeno prospettati). Nel presente giudizio non risulta mai formulata dall'attore una domanda di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento dell'avvocato, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nè di conseguenza risulta mai pronunciata una sentenza di risoluzione.

E' certamente vero che nel nostro ordinamento vige il principio per cui cum nulla subest causa, constare non potest obligatio, con la conseguenza che la totale inesecuzione della prestazione professionale rende il pagamento dell'acconto privo di una valida causa giustificatrice, e quindi indebito. E tuttavia l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., obbliga l'accipiens al pagamento dei frutti civili secondo le regole dettate dalla norma appena ricordata (le quali distinguono tra l'ipotesi di buona e mala fede).

Ne consegue che la sentenza la quale condanni l'accipiens alla restituzione dell'indebito con gli interessi dalla domanda, invece che dal pagamento, potrebbe essere in teoria viziata da violazione degli artt. 1177, 1283 e 2033 c.c., ma non certo dalla violazione delle norme sulla risoluzione dei contratti. Sicchè, non avendo il ricorrente prospettato alcuna violazione delle norme sull'indebito e sui frutti civili nelle obbligazioni pecuniarie, non è consentito a questa Corte porre d'ufficio a fondamento di una propria eventuale decisione cassatoria una violazione di legge diversa rispetto a quella dedotta dal ricorrente.

6.3. Con riferimento al credito avente ad oggetto il risarcimento del danno il motivo è invece fondato.

Si è già visto come il Tribunale era chiamato a liquidare un danno da lesione del credito: il danno, cioè, causato dall'avvocato al cliente per mancata introduzione d'una lite volta ad ottenere il risarcimento d'un danno aquiliano.

Il contenuto di tale obbligazione risarcitoria ha ovviamente natura di obbligazione di valore.

Pacifici, e da tempo, sono i principi che disciplinano gli effetti del ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, e cioè:

(a) alle obbligazioni di valore sono inapplicabili sia l'art. 1277 c.c., sia l'art. 1224 c.c. (ex plurimis, Cass. 12-6-1998 n. 5908; Cass. 26-11-1997 n. 11857; Cass. 7-12-1994 n. 10493; Cass. 19-7-1982 n. 4214; Cass. 11-4-1981 n. 2164);

(b) l'obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta

anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396);

(c) una volta attualizzato l'importo dovuto dal debitore moroso, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, investirla e ricavarne un lucro finanziario.

Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, anche sotto forma di interessi (c.d. interessi compensativi), con la precisazione che:

(-) la base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma dal credito originario (cioè espresso in moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione) rivalutato anno per anno, ovvero rivalutato in base ad un indice di rivalutazione medio;

(-) il saggio di suddetti non deve necessariamente essere quello legale (per tutti questi principi si veda Cass. 17-2-1995 n. 1712; successivamente all'intervento delle Sezioni Unite, i principi appena esposti sono divenuti *jus receptum* nella giurisprudenza di legittimità: nello stesso senso si vedano, tra le molte, Cass. 26-10-2004 n. 20742 (in motivazione); Cass. 26-2-2004 n. 3871; Cass. 8-4-2003 n. 5503; Cass. 26-4-1999 n. 4156; Cass. 18-2-1999 n. 1372; Cass. 20-1-1999 n. 490).

6.4. Si applichino ora i suddetti principi al presente giudizio.

A fronte di una domanda di risarcimento di un danno quantificata in due milioni di lire del 1980, il Tribunale liquidò la minor somma di un milione di lire nel 2002.

Si è altresì già detto come tale liquidazione debba ritenersi fondata sulla considerazione (implicita, ma inequivoca) che pur essendovi prova dell'avverarsi del sinistro, non vi fossero prove della sua dinamica e delle conseguenti responsabilità, sicché deve presumersi che il Tribunale abbia inteso fare applicazione della norma dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2.

Così facendo, tuttavia, il Tribunale (e la Corte d'appello che ne ha confermato la decisione) hanno commesso un duplice errore:

(a) il primo errore è stato omettere di procedere alla dovuta rivalutazione d'ufficio del credito;

(b) il secondo errore è stato non considerare che il debitore del risarcimento scaturente da un fatto illecito è in mora *ex re* dal giorno del fatto (art. 1219 c.c., comma 2, n. 1). E poichè il danno preteso nei confronti dell'avvocato era, nel nostro caso, pari al credito perduto nei confronti del terzo responsabile del sinistro, la liquidazione del primo di tali danni non poteva che avere il medesimo contenuto della liquidazione del secondo, ivi compresi gli accessori ed il danno da mora.

6.5. La sentenza d'appello va dunque cassata in parte qua; nondimeno, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede.

A tal riguardo il credito risarcitorio spettante al sig. xxxx così come liquidato dal giudice di merito, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e del danno da mora.

6.6. Per quanto attiene la rivalutazione monetaria, essa può avvenire in base

agli "Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", calcolati dall'Istat e pubblicati sul sito web dell'ente nazionale di statistica.

Il coefficiente di rivalutazione relativo a xxx(data del sinistro nel quale rimase coinvolto il sig. S.G.) è pari a 5,102.

Tenuto conto che il giudice di primo grado ha ritenuto dovuti al danneggiato l'importo di L. 500.000 a titolo di restituzione dell'acconto sul compenso professionale; e lire 1.000.000 a titolo di risarcimento del danno, e che il totale di L. 1.500.000 è stato convertito nell'importo di Euro 750, è agevole concludere che il giudice di merito ha inteso quantificare per approssimazione in Euro 250 il credito restitutorio, ed in Euro 500 il credito risarcitorio.

Ne consegue che alla data odierna il credito in conto capitale del ricorrente è pari ad Euro 500 moltiplicati per 5,102, ovvero Euro 2.551.

6.7. Risulta tuttavia dalla sentenza d'appello (pag. 2) che il sig. P.G. ha, in corso di causa, già versato all'odierno ricorrente l'importo di Euro 1.198,01 in data 25.11.2002, pari ad Euro 1.480,64 attuali.

La circostanza non è in contestazione tra le parti, nè alcuna delle parti ha mai precisato se tale pagamento sia avvenuto con o senza imputazione al capitale piuttosto che agli interessi.

Di tale importo si dovrà quindi tenere conto nella stima del danno da ritardato adempimento.

Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:

(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);

(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):

(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;

(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass. 8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass. 1.7.1994 n. 6228).

6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.

L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari

a quello legale (sul duplice presupposto da un lato dell'esiguità del credito, che non avrebbe verosimilmente consentito remunerativi investimenti finanziari; e dall'altro in considerazione del fatto che il ricorrente non ha mai nè dedotto, nè provato, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto) sull'intero credito risarcitorio dal 28.1.1980 al 25.11.2002, e sul residuo dal 26.11.2002 al 28.1.2014.

6.9. Alla luce dei criteri che precedono il danno patito dall'odierno ricorrente ammonta ad Euro 3.200,26.

Per maggior chiarezza il seguente quadro sinottico espone lo sviluppo del calcolo:

Credito rivalutato alla data della liquidazione (28.1.2014): 2.551;

Acconto rivalutato alla data della liquidazione (28.1.2014): - 1.480,74;

Capitale residuo: 1.070,26;

Mora (danno da lucro cessante) al saggio legale sul credito integrale rivalutato anno per anno dal 28.1.1980 al 25.11.2002, e sul credito residuo dopo la detrazione dell'acconto rivalutato anno per anno dal 25.11.2002 al 28.1.2014
2.130: 2.130;

Totale: 3.200,26;

6.10. Ovviamente sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282 c.c., comma 1.

7. Le spese.

7.1. La cassazione della sentenza d'appello, sebbene soltanto su un capo, rende necessario provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in virtù del principio di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1.

7.2. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio possono essere compensate, alla luce del divario comunque sussistente tra petitum e decisum.

7.3. Le spese del giudizio di Cassazione vanno poste a carico del controricorrente.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 384 c.p.c., comma 2:

-) accoglie il settimo motivo di ricorso;

-) cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il sig. xxxx. al pagamento in favore del sig. xxxx della somma di Euro 3.200,26 (tremiladuecento/26), oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;

-) condanna il sig. xxxx. alla rifusione nei confronti del sigxxxx delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.200 (di cui 200 per spese).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014